



## I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

### 16/12/2015 - SCADENZA PER IL VERSAMENTO DEL SALDO 2015

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dal 1° gennaio 2014 istituisce l'imposta unica comunale (IUC) di cui l'imposta municipale propria (IMU) rappresenta la componente patrimoniale;

Dato che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, e all'art. 2 del D.L. n. 102/2013, convertito in Legge n. 124/2013;

#### RENDE NOTO CHE

**entro il 16 dicembre 2015** deve essere effettuato il **VERSAMENTO DELLA RATA A SALDO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) per il 2015.**

#### BASE IMPONIBILE

- Per i fabbricati iscritti nel **Catasto dei Fabbricati**, la base imponibile è determinata applicando all'ammontare delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori (modificati rispetto a quelli dell'ICI):

TIPOLOGIA IMMOBILE	MOLTIPLICATORE
Categorie catastali: "A" (esclusi A/10), C/02, C/06 e C0/7	160
Categoria catastale: A/10	80
Categoria catastale: B	140
Categoria catastale: C/01	55
Categorie catastali: C/03, C/04 e C/5	140
Categoria catastale: D (esclusi D/5)	65
Categoria catastale: D/5	80

Per i **fabbricati del gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per i **fabbricati d'interesse storico o artistico** e per i **fabbricati inagibili inhabitabili** e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni che debbono essere dichiarate nell'apposita dichiarazione da predisporre su modello ministeriale e trasmettere al Comune di Monteprandone entro il 30 giugno 2016;

- per i **terreni agricoli**, la base imponibile è quella ottenuta applicando all'ammontare del reddito dominicale catastale vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, i moltiplicatori seguenti:

Terreni agricoli, nonché terreni non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	75
Altri terreni agricoli, nonché terreni non coltivati posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	135

- per le **aree edificabili**, il **valore** è quello **venale in comune commercio al 1° gennaio** dell'anno di imposizione.

#### ALIQUOTE

Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote di seguito riportate ed approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2015:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE ANNO 2014
Abitazione principale di categoria A1, A/8 e A/ 9 e relative pertinenze	0,37%
Abitazione data in comodato a parenti in linea retta di 1° grado	0,56%
Uffici Banche e Assicurazioni (cat. Catastale D/05)	0,96%
Altri fabbricati non rientranti nelle tipologie precedenti	0,86%
Terreni	0,86%
Aree edificabili	1,06%

#### VERSAMENTO

• Il versamento della rata potrà essere effettuato utilizzando il modello F24 ovvero, in alternativa, il bollettino di c/c postale n. 1008857615, intestato a "PAGAMENTO IMU", al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Per i **contribuenti non in possesso di partita IVA**, il pagamento del modello F24 può essere effettuato presentando il cartaceo del modello F24 presso gli sportelli bancari e presso gli uffici postali oppure online, non solo tramite Entratel o Fisconline, ma anche tramite i servizi di home banking di banche e poste.

Per i **contribuenti in possesso di partita IVA** il versamento è possibile solo con modalità telematica.

• L'importo totale da versare, così come definito dal comma 166, art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/06, deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

• La sola QUOTA COMUNE non deve essere versata se di importo uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### CODICI PER IL VERSAMENTO

Nel modello F24 occorre indicare il codice del Comune che, per Monteprandone, è **F591**. Occorre inoltre distinguere la QUOTA STATO e la QUOTA COMUNE utilizzando i codici tributo di seguito indicati:

TIPOLOGIA IMMOBILE	TRIBUTO QUOTA COMUNE	TRIBUTO QUOTA STATO
Abitazione principale di categoria A1, A/8 e A/ 9 e relative pertinenze	3912	NO
Abitazione data in comodato a parenti in linea retta di 1° grado	3918	NO
Fabbricati ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	3930	3925
Uffici Banche ed Assicurazioni (cat. Catastale D/5)	3930	3925
Altri fabbricati	3918	NO
Aree edificabili	3916	NO
Terreni	3914	NO

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tributi del Comune, ovvero consultare il sito istituzionale alla pagina [www.comune.monteprandone.ap.it](http://www.comune.monteprandone.ap.it).

**L'UFFICIO TRIBUTI NON EFFETTUÀ I CONTEGGI DELL'IMPOSTA; IN SOSTITUZIONE È DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE, ALLA PAGINA [www.comune.monteprandone.ap.it](http://www.comune.monteprandone.ap.it), UN PROGRAMMA GRATUITO PER EFFETTUARE IL CALCOLO DELL'IMPOSTA, PER PREDISPORRE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA E PER PREDISPORRE E STAMPARE LA DICHIARAZIONE IMU.**